



Scuola Ufficiali Carabinieri

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

Via Aurelia n. 511 - 00165 Roma ☎ 06/8098932047-177

Codice Fiscale 80231610587

scufsa@carabinieri.it – P.E.C. arm40491@pec.carabinieri.it

DISCIPLINARE TRATTATIVA DIRETTA - Nr. prot. 107/5-3/2024

1. Oggetto dell'appalto da affidare tramite Trattativa Diretta sul Me.P.A.

ACQUISTO DI NUOVI ARREDI PER LA BIBLIOTECA.

2. Importi:-

- Appalto € 54.900,00 (iva inclusa);
- Importo a base di gara da ribassare € 45.000,00 (iva esclusa);

3. Termine per la presentazione dell'offerta: come indicato nel MEPA.

4. Garanzia Provvisoria e Definitiva: Ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", non è richiesta garanzia provvisoria. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53, co. 4, e 117, co. 14 d. lgs. 36/2023, al fine dell'esonero dalla garanzia definitiva la ditta dovrà presentare un miglioramento del prezzo non inferiore all'1% dell'importo posto a base di gara da ribassare.

In assenza, ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dal combinato disposto degli artt. 53, co. 4, e 106, d. lgs. n. 36/2023, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità ivi disciplinate.

5. Termine per l'esecuzione e fatturazione della fornitura

La fornitura in disamina, così come espressamente indicato nel Capitolato Tecnico allegato alla Trattativa Diretta, dovrà essere **effettuata entro 30 gg solari dalla stipula**, osservando il Regolamento che disciplina le attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture (D.P.R. 15.11.2012, n. 236) previ contatti diretti con il Capo Ufficio Logistico pro-tempore della Scuola Ufficiali Carabinieri Col. Nicola BELLAFANTE 06.8098.5749 - nicola.bellafante@carabinieri.it

Responsabili delle fasi procedurali, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023:

- Responsabile Unico del Progetto è il Capo di Stato Maggiore della Scuola Ufficiali Carabinieri;
- per la fase di affidamento, il Capo del Servizio Amministrativo della Scuola Ufficiali;
- Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, **il Capo Ufficio Logistico della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma - pro tempore;**
- **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale il Capo Ufficio Logistico**, il quale in tale veste seguirà la corretta esecuzione della prestazione da parte dell'impresa secondo le indicazioni contenute nel disciplinare tecnico, avendo cura nel caso in cui si ravvisino inadempienze contrattuali di relazionare ed inviare, la relativa contestazione al fine di consentire al Servizio Amministrativo di procedere alle attività di competenza.

6. Subappalto

Il subappalto non è consentito.

7. Penali e risoluzione del contratto

L'Amministrazione, salva l'applicazione delle penali (pari allo 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardata o incompleta esecuzione del servizio nei termini prescritti dal C.T.), fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale, salva risoluzione contrattuale ed esecuzione in danno, può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto (tra gli altri motivi):

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di grave reiterata contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, anche se limitata ad una sola struttura oggetto del servizio;
- per inadempienza, dolo o colpa grave (art. 1453 del Codice Civile).
- insufficiente copertura finanziaria;
- sopravvenuta causa di esclusione ex artt. 94 e 95 del d.lgs. nr. 36/2023;
- nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- in caso di interruzione del servizio per qualsiasi motivo;
- in caso di insufficienza qualitativa e quantitativa del personale adibito all'espletamento del servizio, così come previsto nell'analisi dei costi formulata dalla ditta aggiudicataria, di gravità tale da compromettere la buona esecuzione del servizio medesima;
- in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP che risulti di maggior convenienza (art. 1, co. 13, D.L. 06.07.2012, con preavviso tramite PEC non inferiore a 15 giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo di quelle non eseguite, qualora l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, L. 23.12.1988;
- in caso di violazione delle norme in materia contributiva e previdenziale o delle disposizioni previste dal CCNL per i servizi integrati/multiservizi vigente;
- per violazione dell'art. 3, co. 8, l. 07/09/2010, nr. 136, allorché l'appaltatore abbia eseguito transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o Poste Italiane;
- per violazione grave degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), che la Ditta dichiara di ben conoscere e di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R.;
- per violazione del "Patto di integrità" sottoscritto dalla Ditta in sede di formulazione dell'offerta.
- In tutti i casi previsti dai punti precedenti, ed in quelli ulteriormente specificati nel contratto, tenuto conto della peculiarità dell'Ordinamento Militare, l'Amministrazione, accertata la gravità e/o la reiterazione degli inadempimenti contrattuali, non procederà a risoluzione parziale, ma a risoluzione totale del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. L'addebito a carico

dell'impresa inadempiente verrà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 132 del D.P.R. 236/2012. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. Assicurazioni sociali

L'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi di legge e derivanti dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per i servizi integrati/multiservizi vigente, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine nel contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.; nonché a quanto previsto dall'art. 17 L. nr. 68, 12.03.99, riguardante il diritto al lavoro dei disabili. L'impresa si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal su richiamato CCNL di categoria e dai successivi rinnovi. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del su indicato contratto collettivo e fino al suo rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell'art. 11, co. 6, D. Lgs. n. 36/2023: *“In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto”.*

9. Fatturazione.

La fattura intestata alla Scuola Ufficiali Carabinieri -Servizio Amministrativo- via Aurelia, 511- 001656 Roma, C.F. 80231610587 **dovrà essere trasmessa alla fine della prestazione.** In ottemperanza al D.M. 55 del 3 aprile 2013, è fatto obbligo per la PA di ricevere le fatture unicamente in formato elettronico, al Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) SICOGE” L5TM90” pena l'impossibilità di procedere al pagamento. Si evidenzia che il tracciato del documento elettronico, oltre i dati espressamente previsti al citato decreto, dovrà altresì riportare, in applicazione delle connesse normative in materia di fatturazione e pagamento, i seguenti elementi:

- il C.I.G di riferimento;
- l'indicazione della prestazione effettuata;
- le coordinate IBAN su cui effettuare il pagamento ai sensi di legge;
- l'importo totale del documento.

Il pagamento sarà quindi disposto, sulla base della verifica della regolare esecuzione dei lavori e detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, limitatamente all'importo imponibile, in conformità a quanto previsto dal c.d. "split payment" (ex art.1, co. 629, Legge 23.12.2014, nr. 190, c.d. "Legge di Stabilità 2015", introduzione della scissione del pagamento IVA a carico della P.A.) entro 30 giorni dalla ricezione della predetta fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione e previa acquisizione telematica della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, attestante il regolare versamento dei contributi, premi e accessori, con data non anteriore a 4 mesi.

10. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi derivanti dall'aggiudicazione definitiva si intendono accettati dal contraente a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il contraente non abbia tenuto presente, ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si darà corso alla procedura istruttoria in tema di revisione di prezzi.

A tal riguardo, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che i prezzi fissati nel contratto debbano essere aggiornati, per effetto della variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi, può produrre formale istanza a mezzo PEC indirizzata alla Scuola Ufficiali - Servizio Amministrativo, arm40491@pec.carabinieri.it; la stessa sarà oggetto di valutazione da parte di questa S.A., con le tempistiche e le modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4; l'eventuale accertata compensazione sarà formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta). Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere ad un'adeguata istruttoria.

L'operatore economico non potrà produrre istanza:

- per le forniture di servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- qualora la fornitura/servizio sia stata approntata alla verifica di conformità in ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti;

L'Ufficio gestore, avvalendosi di commissione all'uopo nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto. L'istruttoria, in relazione alla tipologia di forniture/servizi, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezzari aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza potrà tener altresì conto delle risultanze acquisite direttamente presso i produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 5% del prezzo complessivo del contratto. al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro 60 giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

11. ALLEGATI da ricaricare in firma digitale sulla piattaforma del MEPA per la T.D.:

- a.** Patto d'integrità;
- b.** Autocertificazione dell'Operatore Economico;
- c.** Dichiarazione Sostitutiva Certificazione divieto PANTOUFLAGE;
- d.** Descrizione analitica della prestazione;
- e.** Dichiarazione Sostitutiva per la Privacy.

Roma, 30 Marzo 2024

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten. Col. amm. Pietro Paolo Mango)

"Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993"

L'originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio